



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE CONSEGNATE AL COMUNE

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n.45 del 24 Ottobre 2013.**

INDICE

- Art. 1 - Obblighi per il ritrovatore di cosa mobile
- Art. 2 - Ufficio comunale competente
- Art. 3 - Ricezione degli oggetti ritrovati
- Art. 4 - Notizia del ritrovamento
- Art. 5 - Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici
- Art. 6 - Ricerche per l'identificazione del proprietario
- Art. 7 - Comunicazione per oggetti di sospetta provenienza
- Art. 8 - Oggetti deperibili, non conservabili. Oggetti preziosi
- Art. 9 - Restituzione della cosa al proprietario
- Art. 10 - Restituzione della cosa al ritrovatore
- Art. 11 - Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci
- Art. 12 - Spese occorse
- Art. 13 - Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate
- Art. 14 - Locali di deposito e di custodia degli oggetti
- Art. 15 - Ricognizione alle cose ritrovate
- Art. 16 - Premio dovuto al ritrovatore
- Art. 17 - Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Art. 1
Obblighi per il ritrovatore di cosa mobile

Ai sensi dell'art. 927 del codice civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono venir consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 2
Ufficio comunale competente

Il servizio inerente alle cose ritrovate in questo Comune è demandato al Servizio di Polizia Municipale, che provvede agli adempimenti previsti dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3
Ricezione degli oggetti ritrovati

L'ufficio di cui all'art. 2, nel ricevere in deposito una cosa ritrovata procede all'identificazione della persona che la consegna ed a farsi indicare dalla stessa le circostanze del ritrovamento.

Del deposito va rilasciata ricevuta.

Il predetto ufficio provvede a prendere immediatamente in carico le cose ritrovate su apposito registro a numerazione progressiva.

All'oggetto, od al contenitore del medesimo, deve applicarsi uno scontrino riportante il numero corrispondente a quello di registrazione e la data di deposito.

Lo stesso numero di registrazione deve venir riportato su tutti gli atti scritti relativi all'oggetto stesso.

Dagli atti d'ufficio debbono risultare la dettagliata descrizione dell'oggetto, nonché il valore di stima quando trattasi di oggetto prezioso.

Il valore di stima dei preziosi può essere richiesto ad un funzionario del Monte dei Pegni o ad altro esperto appositamente incaricato.

Art. 4
Notizia del ritrovamento

Ai sensi dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate viene resa nota per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di apposito avviso, da farsi per due domeniche successive e da restare affisso per tre giorni ogni volta.

L'affissione deve essere certificata sull'avviso.

Nell'avviso l'oggetto viene sommariamente indicato.

Art. 5
Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici

Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono, come documenti personali, targhe di veicoli e simili, i medesimi possono essere spediti al Comune di residenza del proprietario, con invito a provvedere per la restituzione.

I libretti bancari, di deposito o di conti correnti, gli assegni ed i vaglia, i libretti di pensione, e simili documenti, qualora non sia possibile identificare i titolari o gli aventi diritto sui medesimi, vengono trasmessi agli istituti od uffici emittenti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6
Ricerche per l'identificazione del proprietario

Se la cosa ritrovata, presenta elementi utili per una immediata identificazione e rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio provvede a spedire a costoro un avviso del deposito.

Se l'oggetto depositato presenta elementi utili per giungere al rintraccio del proprietario o dello smarritore, l'ufficio potrà esperire, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla loro identificazione e per spedire l'avviso di cui al comma precedente.

Art. 7
Comunicazioni per oggetti di sospetta provenienza

Qualora si abbia motivo per sospettare che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ufficio di cui all'art. 2 deve dare prontamente notizia scritta del deposito alla Questura ed al Comando Carabinieri competenti per territorio.

Art. 8
Oggetti deperibili, non conservabili.
Oggetti preziosi

Gli oggetti deperibili o non conservabili saranno venduti al prezzo di mercato ed il ricavato verrà versato alla cassa civica.

Qualora si tratti di generi commestibili, dovrà preferirsi la vendita o la cessione, dietro ordine del Sindaco, ad istituti di assistenza e beneficenza riconosciuti.

La consegna di oggetti di elevato valore dovrà essere prontamente segnalata al Sindaco che darà le disposizioni opportune per il deposito e la custodia.

Art. 9
Restituzione della cosa al proprietario

Le cose ritrovate, od il loro ricavato quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previ accertamenti e cautele del caso, a colui che, entro un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione, dichiara e provi di esserne il proprietario.

Della restituzione viene redatto apposito verbale nel quale debbono venire indicati, oltre alla data della operazione:

- generalità complete, attuale residenza e documento di identità del proprietario;
- elementi forniti dal proprietario per provare la sua qualità;
- circostanze comprovanti la veridicità della proprietà della cosa ritrovata;
- se ed a quale ufficio di polizia il proprietario abbia denunciato la perdita.

Copia del verbale di restituzione deve essere inviata al rinventore ed all'ufficio di polizia presso il quale il proprietario aveva eventualmente denunciato la perdita dell'oggetto.

Art. 10
Restituzione della cosa al ritrovatore

A norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, od il suo ricavato quando si sia resa necessaria l'alienazione, appartiene a chi l'ha trovata.

La cosa deve venir quindi restituita al ritrovatore, personalmente od a persona dallo stesso espressamente

incaricata, munita di delega con firma autenticata.

All'atto della restituzione l'ufficio deve richiedere la ricevuta di cui all'art. 3 e ritirare l'eventuale delega di cui al comma precedente.

La restituzione deve risultare da apposito atto sottoscritto dal ricevente e dall'addetto all'ufficio.

La restituzione di oggetti ritrovati da dipendenti del Comune, durante l'orario di servizio e dagli stessi depositati, verrà, previa loro domanda, disposta di volta in volta dal Sindaco, valutate le modalità del ritrovamento e funzione o incarico cui il dipendente era addetto all'atto del ritrovamento stesso.

Art. 11

Restituzione di cose ritrovate a persone incapaci

Le cose depositate, od il loro ricavato, non possono venire restituite a persone che non abbiano la maggiore età o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnate da chi ne abbia l'assistenza o la rappresentanza.

Possono comunque essere restituiti direttamente ai proprietari, anche se incapaci, oggetti e documenti personali, come tessere, abbonamenti, libri, oggetti scolastici e simili, che per il valore e per l'uso cui sono destinati, non possono costituire pericoli di sorta o atti illeciti.

Art. 12

Spese occorse

Il proprietario od il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendone il ricavato, devono pagare le spese occorse od incontrate dal Comune per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione delle cose ritrovate e depositate.

Il semplice e normale deposito nei locali del Comune è a titolo gratuito.

Art. 13

Disponibilità ed alienabilità delle cose non ritirate

Trascorsi un anno ed un mese dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il rinvenitore, il Comune si riserva la piena disponibilità delle cose ritrovate.

L'alienazione o la destinazione delle cose di cui al comma precedente è disposta con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 14

Locali di deposito e di custodia degli oggetti

Le cose ritrovate devono essere depositate esclusivamente nei locali a ciò destinati.

Gli oggetti di piccole dimensioni vengono custoditi in apposito armadio di sicurezza, od in cassaforte, a cura del personale cui è affidata l'esecuzione del servizio.

Per gli oggetti preziosi si osservano le disposizioni impartite dal Sindaco a norma dell'ultimo comma dell'art. 8.

Art. 15

Ricognizioni alle cose ritrovate

Le ricognizioni agli oggetti rinvenuti sono ammesse nei giorni e negli orari consentiti.

Le ricognizioni devono avvenire sotto il diretto controllo del personale del Comune addetto al servizio.

In caso di riconoscimento di un oggetto da parte del proprietario o dello smarritore, si procederà alla restituzione nei modi indicati nell'art. 9.

Art. 16
Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare al ritrovatore, se questi lo richiede, il premio stabilito dall'art. 930 del codice civile. Oltre la semplice enunciazione di quanto disposto dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione del personale del Comune addetto al servizio, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o controversie insorgenti nella materia di cui al comma precedente.

Art. 17
Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

In adempimento a quanto disposto dall'art. 931 del codice civile le disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.